Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 23 agosto 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di q indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 27 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre 1966, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 22 settembre 1966-21 settembre 1969;

Visto che l'Avvocatura generale dello Stato ha designato per la nomina a membro del consiglio di amministrazione predetto l'avv. Gennaro Santoro Passarelli, vice avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Attilio Inglese, che cessa dalla carica per collocamento a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 settembre 1969, l'avv. Gennaro Santoro Passarelli, vice avvocato generale dello Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 23, lettera *h*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in sostituzione dell'avv. Attilio Inglese.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968
Registro n. 38 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 388

(7916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1968.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il sig. Libio Saviane, a seguito di concorso, fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista l'istanza del 18 gennaio 1968, con la quale il sig. Libio Saviane dichiara di voler rassegnare le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la nota n. 5515 del 20 febbraio 1968 dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa presso la borsa valori di Genova, con la quale si comunica che sarebbe emersa a carico del sig. Libio Saviane una insolvenza extra-liquidazione di L. 8.500.000 nei confronti della sig.ra Martinelli Teresa di Genova, e che pertanto nè il predetto nè gli organi di borsa erano ancora in grado di esprimere un fondato parere sulle dimissioni fino a che non fossero emersi elementi concreti dalla procedura avviata dal comitato direttivo degli agenti di cambio, intesa ad acclarare l'esistenza della lamentata grave circostanza;

Vista la nota n. 5543 del 18 marzo 1968, con la quale il sopracitato ispettore del Tesoro comunica i motivati pareri negativi all'accoglimento delle dimissioni del sig. Saviane, formulati dal comitato direttivo degli agenti di cambio, dalla deputazione della borsa valori di Genova e da lui medesimo, sulla base, non solo della già segnalata circostanza del credito vantato dalla sig.ra Martinelli, ma anche su altre circostanze emerse a seguito di ulteriori denunzie di crediti vantati da alcuni clienti del Saviane;

Ritenuto pertanto che gli atti notificati al comitato direttivo degli agenti di cambio provano la incapacità del Saviane di procedere alla restituzione dei titoli di proprietà dei clienti o di assolvere, comunque, i propri impegni nei confronti di questi ultimi;

Considerato che lo stesso Saviane non ha fornito le giustificazioni ed i chiarimenti richiestigli dal comitato direttivo degli agenti di cambio con nota n. 150 del 20 febbraio 1968;

Considerato, inoltre, che il sig. Saviane con la sua risposta, in data 17 aprile 1968, all'atto di contestazione formale che questo Ministero gli aveva indirizzato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno n. 135799 dell'8 aprile 1968, non solo non ha fornito alcun elemento atto a smentire uno solo degli addebiti contestatigli, ma anzi ne ha pienamente confermata la sussistenza e la gravità stessa;

Vista la deliberazione adottata dalla deputazione della borsa valori di Genova nella riunione del 22 aprile 1968, trasmessa al Ministero del tesoro con nota n. 2119 in data 6 maggio 1968, con la quale è stata decisa all'unanimità la esclusione a tempo indeterminato dalla borsa valori di Genova dell'agente di cambio sig. Libio Saviane;

Ritenuto in conseguenza che le dimissioni rassegnate dall'agente di cambio sig. Libio Saviane devono essere respinte poichè egli ha perduto il requisito della notoria moralità e correttezza commerciale previsto dall'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272, e pertanto ricorrono nei suoi confronti le condizioni per la cancellazione dal ruolo prevista dall'art. 57 della legge stessa;

Visto l'art. 16, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente norme sulle borse valori;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro

Decreta:

Art. 1.

Sono respinte le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova del sig. Libio Saviane, presentate con istanza del 18 gennaio 1968.

Art. 2.

Il medesimo sig. Libio Saviane è revocato con effetto immediato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 317

(7854)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1968.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 5 del vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1965, con il quale l'avv. Adrio Casati è stato nominato presidente dell'ente predetto, per la durata di un triennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'avv. Casati nell'incarico in questione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Adrio Casati è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per il triennio 1968-1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(7893)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Salerno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

De Marco dott. Enrico, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mauro geom. Camo, rappresentante del genio civile;

Gentili Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Indelli dott. Vito Tommaso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gallo Italo, Volpi Guglielmo, Artuso Francesco, Cacciapuoti Raffaele, Coronato Pietro, Schettini Ulrico e De Cataldis prof. Leonardo, rappresentanti dei lavoratori;

Priore dott. Luigi, Scafuri rag. Antonio, Cunzolo avv. Giuseppe e Sparano Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliavini Arturo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 179

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Integrazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1966, modificato dal successivo decreto 19 ottobre 1967, relativo alla determinazione del concorso annuo sugli interessi ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 12, quarto comma, della cennata legge « 717 », il quale autorizza la Cassa per il mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto il decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, modificato dal successivo decreto numero 148466 del 19 ottobre 1966, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi ai sensi del richiamato art. 12 della legge n. 717;

Considerato che il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno nel delegare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti il Ministro per il bilancio, il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato a fissare i parametri di graduazione del finanziamento agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno sulla base del settore, della ubicazione e delle dimensioni secondo le linee del piano di coordinamento stesso, stabilisce che le misure ed i criteri degli incentivi stessi saranno riesaminati ed aggiornati periodicamente, sulla base della esperienza compiuta, dell'evolversi del settore produttivo, della convenienza della localizzazione, in dipendenza anche degli interventi che si andranno ad effettuare;

Vista la delibera in data 18 gennaio 1968, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), al fine di incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, capaci di stimolare ulteriori investimenti e di dare un contributo rilevante alla espansione dell'occupazione, o di blocchi di investimenti atti a promuovere uno sviluppo integrato nell'industria meridionale, ha adottato il principio di una applicazione più articolata degli incentivi previsti dalla legge n. 717, del 26 giugno 1965;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1968, con la quale il CIPE ha chiesto che il Ministro per il tesoro adotti

i provvedimenti di competenza, per l'applicazione del suddetto principio ai finanziamenti da effettuarsi a favore della Finsider per la realizzazione del programma di ampliamento del centro siderurgico di Taranto;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del suddetto principio, affermato dal CIPE, si rende necessaria una integrazione del decreto del 14 settembre 1966 sopra citato;

Ritenuta la necessità, inoltre, dell'applicazione del citato principio ai finanziamenti destinati alla realizzazione del programma di ampliamento del centro siderurgico di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, modificato dal successivo decreto numero 148466 in data 19 ottobre 1967, relativo alla determinazione del concorso annuo sugli interessi ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così integrato:

Nei casi in cui si renda necessario incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, capaci di stimolare ulteriori investimenti e di dare un contributo rilevante alla espansione dell'occupazione, o di blocchi di investimenti atti a promuovere uno sviluppo integrato nell'industria meridionale, il concorso sugli interessi potrà essere accordato fino ad anni 15 anche per gli ampliamenti, le conversioni ed i rinnovi di iniziative preesistenti.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il concorso annuo sugli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, per i finanziamenti destinati alla realizzazione del programma di ampliamento del centro siderurgico di Taranto, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 febbraio 1968, può essere accordato per un periodo di anni 15, ivi compreso l'utilizzo e il preammortamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 288

(7852)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lavena Ponte Tresa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona verso ovest della strada statale n. 233 nel comune di Lavena Ponte Tresa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lavena Ponte Tresa (Varese);

Vista la deliberazione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa, deliberazione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta spiccate caratteristiche di quadro panoramico naturale, per la sua suggestiva bellezza, godibile dai vari punti di vista accessibili al pubblico lungo le strade della zona stessa, dal lago di Lugano, dalle coste italiane e dal territorio svizzero adiacente; tutti luoghi questi la cui visibilità è reciprocamente goduta da belvedere siti nella zona sopradescritta;

Decreta:

La zona sita verso ovest della strada statale n. 233 nel territorio del comune di Lavena Ponte Tresa (Varese) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« a nord-est del fiume Tresa (confine italo-svizzero) tra il ponte e l'incontro con il confine del territorio del comune di Cadegliano Viconago, a nord-ovest e ad ovest con il confine del suddetto comune, confine che segue fino ad incontrare la strada consorziale vecchia; il limite si addentra nel territorio comunale di Ponte Tresa seguendo per breve tratto il bordo ovest della strada consorziale suddetta, fino a raggiungere la strada statale n. 233; il limite continua lungo il bordo ovest di detta strada statale e la segue fino al ponte sul Tresa ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lavena Ponte Tresa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi dodici maggio 1967, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 28 aprile 1967, numero 4218/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente chiama in trattazione il n. 5 dell'ordine del giorno:

LAVENA PONTE TRESA - Proposta di vincolo di parte del territorio comunale, verso ovest della statale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che la parte del territorio del comune di Lavena Ponte Tresa delimitata a nord-est dal fiume Tresa (confine italo-svizzero) tra il ponte e l'incontro con il confine del territorio del comune di Cadegliano Viconago, a nord-ovest e ad ovest con il confine del suddetto comune, confine che segue fino ad incontrare la strada consorziale vecchia; il limite si addentra nel territorio comunale di Ponte Tresa seguendo per breve tratto il bordo ovest della strada consorziale suddetta, fino a raggiungere la strada statale n. 233; il limite continua lungo il bordo ovest di detta strada statale e la segue fino al ponte sul Tresa;

Considerato inoltre che il territorio in questione mostra spiccate caratteristiche di quadro panoramico naturale, godibile dai vari punti di vista accessibili al pubblico lungo le strade della zona proposta per il vincolo di grande interesse turistico, verso il lago di Lugano ed il territorio svizzero adiacente;

Considerato infine che il territorio come sopra delimitato presenta notevole interesse pubblico per la sua suggestiva bellezza e per la godibilità delle vedute sul lago, nonchè da quei punti di vista reciproci che dal lago e dalla strada lungo il confine in territorio italiano si godono verso le pendici della costa italiana;

Sentito il sindaco, il quale si astiene;

All'unanità degli altri componenti presenti, delibera di sottoporre, per i motivi in narrativa, la zona del territorio del comune di Lavena Ponte Tresa, verso ovest della strada statale n. 233, al vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(7850)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Approvazione dello statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto l'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che costituisce in persona giuridica pubblica il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, con il quale il dott. Giuseppe Tombà, direttore di divisione, viene nominato commissario del laboratorio di zoologia applicata alla caccia con l'incarico, fra l'altro, di predisporre lo schema di statuto del laboratorio medesimo;

Visto lo schema di statuto proposto dal commissario del laboratorio di zoologia applicata alla caccia con lettera n. 611 in data 1° giugno 1968;

Ritenuta l'opportunità di approvare lo statuto medesimo;

Decreta:

E' approvato lo statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, nel testo composto di numero 11 articoli, allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

TITOLO I

Attribuzioni e compiti del laboratorio di zoologia applicata alla caccia

Art. 1.

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia istituito presso l'Università di Bologna è persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termini dell'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 2.

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia svolge attività tecnico scientifica e di consulenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia esercita altresì i seguenti compiti:

1) svolge azione di consulenza tecnico-scientifica in materia di caccia anche nei casi non previsti dalle disposizioni di legge nei confronti degli assessorati regionali, delle amministrazioni provinciali, dei comitati provinciali della caccia, delle associazioni dei cacciatori, dei riservisti, delle associazioni per la protezione e conservazione della natura, dei privati che lo richiedano;

2) ottempera a tutti quei compiti che gli sono attribuiti dalla legge sulla caccia (articoli 5, 12, 33, 38, 40, 41-*bis*, 42 52, 67-*bis*, 85) e dal decreto ministeriale 1° febbraio 1966 (art. 2);

3) compie ricerche nel campo della biologia e della patologia della selvaggina;

4) compie esperienze di allevamento e di ripopolamento della selvaggina nonchè di conservazione e reintegrazione della fauna;

5) organizza e dirige osservatori ornitologici e stazioni di inanellamento per lo studio della migrazione degli uccelli;

6) dirige o gestisce con o senza la collaborazione di altri enti oasi di rifugio e di protezione della fauna o riserve;

7) svolge corsi di insegnamento e istruzioni sulla tecnica venatoria e può concedere borse di studio per laureati e tecnici che intendano specializzarsi nella materia;

8) cura pubblicazioni scientifiche, tecniche e di divulgazione;

9) forma una biblioteca specializzata sulla materia e su quelle affini;

10) cura la formazione di un museo venatorio, comprendente le specie oggetto di caccia, di collezioni ornitologiche e mammalogiche;

11) intrattiene rapporti di ricerca, di collaborazione e di scambio con istituzioni scientifiche e tecniche affini sia nazionali che estere. A tal fine promuove campagne di studio anche presso i paesi esteri;
12) organizza e partecipa a convegni, congressi e riunioni a carattere nazionale ed internazionale;
13) può istituire proprie stazioni di ricerca o di istruzioni e consulenza nel territorio nazionale e può collaborare a ricerche scientifiche con altre istituzioni;
14) può stipulare convenzioni con altri enti per stabilire le sedi sia principali che secondarie che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività che è chiamato ad assolvere;
15) può concedere premi per incoraggiare attività protezionistiche e di educazione venatoria.

TITOLO II

Organizzazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia

Art. 1.

Sono organi del laboratorio:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio sindacale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia è così composto:
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
da un capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
da un titolare di cattedra universitaria di zooculture;
da un titolare di cattedra universitaria di zoologia e zootecnia;
da un capo di ispettorato regionale delle foreste;
da un veterinario provinciale;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da un presidente di comitato provinciale della caccia.

I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I componenti nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il gettone di presenza.

Il direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

In caso di irregolare funzionamento del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il Ministro per l'agricoltura e le foreste può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidando i poteri del consiglio stesso e del presidente del laboratorio ad un commissario governativo.

Al commissario può essere corrisposto a carico del bilancio del laboratorio una indennità nella misura che sarà determinata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La gestione commissariale non può superare la durata di un anno. Decorso tale termine il consiglio deve essere ricostituito.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante del laboratorio, si riunisce in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti il consiglio o il collegio sindacale.

Le riunioni sono valide in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'ente.

In particolare delibera:
a) sulla nomina del presidente, eleggendolo fra i propri membri;
b) sul programma delle attività da svolgere presentato dal direttore;
c) sull'approvazione del bilancio preventivo, entro il 15 novembre;
d) sull'approvazione, entro il 15 marzo, del conto consuntivo corredato dalle relazione sull'attività svolta e del collegio sindacale;
e) sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo, sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare e sulle spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso;
f) sulla nomina, sospensione e licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 11, sull'emolumento annuo da corrispondere ai componenti il collegio sindacale;
g) sull'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
h) sull'accensione e la cancellazione di ipoteche;
i) sulle autorizzazioni a stare e resistere in giudizio nonchè a transigere;
l) sulle accettazioni di eredità, di legati e di donazioni, disposti a favore del laboratorio;
m) sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed adotta i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il presidente, in caso di impedimento od assenza, può delegare le proprie funzioni ad un componente del consiglio di amministrazione.

Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

In conformità all'art. 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 24 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il controllo della gestione amministrativa del laboratorio è affidato al collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto di tre membri, due dei quali designati dal Ministero dell'agricoltura e le foreste ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro.

I componenti il collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni del quinto comma dell'art. 2.

Art. 7.

Il direttore del laboratorio coordina l'attività tecnico-scientifica dell'ente, esercita l'attività disciplinare sul personale, vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'ente, controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

Il direttore presenta annualmente al consiglio di amministrazione, la relazione sull'attività svolta dal laboratorio nell'anno ed il programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 8.

Il patrimonio del laboratorio di zoologia applicata alla caccia è costituito:
a) dal proprio patrimonio immobiliare;
b) dai beni mobili costituiti dalle proprie attrezzature, strumenti scientifici, collezioni, biblioteche;
c) dai beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione, legati, eredità, acquisti od altri titoli.

Art. 9.

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia provvede al conseguimento dei propri scopi:
a) con i proventi derivanti dal comma *c)* dell'art. 92 del vigente testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, (modificato dall'art. 39 della legge 2 settembre 1967, n. 799);
b) con le rendite del proprio patrimonio;

c) con i contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 93 del vigente testo unico suddetto;

d) con le eventuali entrate di gestione,

e) con una parte dei redditi del patrimonio Canziani concordata col consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna;

f) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati.

Art. 10.

L'anno finanziario del laboratorio di zoologia applicata alla caccia ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio di riferisce, è trasmesso per l'approvazione non oltre i successivi quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il conto consuntivo deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 marzo dell'anno successivo cui il conto medesimo si riferisce, insieme alla relazione del collegio sindacale, è trasmesso per l'approvazione, non oltre i successivi quindici giorni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Mediante regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro, ai sensi del comma c) dell'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sono stabilite le norme di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale necessario alle esigenze funzionali del laboratorio medesimo.

(7926)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Autorizzazione alla « Fidinam Italia S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidinam Italia - S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertata che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidinam Italia - S.p.A. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(7889)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la nota n. 627 del 16 marzo 1968, con la quale il dott. Antonio Prantera rassegna le proprie dimissioni da consigliere dell'ente medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota n. 725 del 27 marzo 1968, con la quale la Federazione italiana pubblici esercizi designa il sig. Ernesto Cortesi quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del dott. Antonio Prantera, dimissionario;

Ritenuta la opportunità di accogliere le dimissioni presentate e di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Decreta:

Il sig. Ernesto Cortesi è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Antonio Prantera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7901)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Autorizzazione alla società « Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con

sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(7892)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Umberto Giordano », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 4 e 5 giugno 1968 alla « Società cooperativa a responsabilità limitata Umberto Giordano », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti e che comunque lo stesso, allo stato, non si manifesta in grado di continuare l'attività sociale;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 e 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa a responsabilità limitata Umberto Giordano », con sede in Foggia costituita per rogito notaio dott. Gennaro Giuliano in data 11 novembre 1951 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Scarimboli Celestino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

(7923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 29 luglio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor *Carsten Horn Hanssen*, vice console di Norvegia a Milano.

(7897)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 agosto 1968:

Moretti Giorgio, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Narni, stesso distretto.

Romano Giuseppe, notaio nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pianezza, distretto notarile di Torino.

Fenu Salvatore Manlio, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

(7899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1968, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 475.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1968, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 28331/4654, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Domenico, nato in Scerni il 2 ottobre 1925, Candeloro Maria-Concetta, nata in Scerni il 18 gennaio 1927 e Candeloro Efesina, nata in Scerni il 3 marzo 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 4321 riportate in catasto alle particelle numeri 169 parte, 209-*c*, 186 parte e 209-*e* del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 79, 78, 84 e 83.

(7837)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia alla organizzazione della « XIII Mostra nazionale d'arte contemporanea » di Termoli

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con nota del 24 luglio 1968, n. 15013, ha comunicato che gli organizzatori della « Mostra nazionale d'arte contemporanea » hanno rinunciato alla organizzazione della 13ª edizione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Termoli (Campobasso) dal 1° al 31 agosto 1968

(7928)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1968, registro n 24 Finanze, foglio n. 70 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal primo assistente Lamonica Enzo avverso il provvedimento n. 8A/44032 del 1° ottobre 1965 dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per omissione di notifica del ricorso stesso ad almeno uno dei controinteressati.

(7909)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 6 Finanze, foglio n. 209, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 20 luglio 1966 dal sig. Tomat Giuseppe, direttore di 2ª classe di dogana, avverso il giudizio complessivo di « Ottimo » attribuitogli per l'anno 1964 dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 ottobre 1965, per l'annullamento della valutazione attenuata di « Molta » relativa alla voce « attitudine ad assolvere funzioni di qualifica superiore » contenuta nel rapporto informativo riferito al medesimo anno.

(7908)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Pizzo Calabro

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4286,36, sita nella spiaggia di Pizzo Calabro, riportata nel catasto del comune di Pizzo Calabro al foglio n. 27, particelle numeri 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 161 e 34.

(7866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 22 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,30	621,32	621,30	621,25	621,33	621,3050	621,30	621,30	621,30
$ Can.	579,10	579,05	579,50	579,15	579,75	579,13	579,13	579,15	579,10	579 —
Fr Sv.	144,44	144,40	144,35	144,38	144,30	144,22	144,41	144,38	144,44	144,35
Kr D.	82,69	82,67	82,695	82,695	82,60	82,69	82,695	82,695	82,69	82,68
Kr N.	87 —	86,99	87,02	86,985	87 —	87,02	86,98	86,985	86,99	86,98
Kr Sv.	120,39	120,38	120,42	120,42	120,20	120,35	120,44	120,42	120,39	120,38
Fol	171,24	171,20	171,25	171,19	171,30	171,36	171,23	171,19	171,24	171,22
Fr B.	12,42	12,423	12,415	12,4220	12,415	12,45	12,425	12,4220	12,42	12,42
Franco francese	124,93	124,91	124,95	124,92	124,80	124,94	124,93	124,92	124,93	124,92
Lst	1486,20	1484,40	1484,50	1484,80	1485,50	1486,53	1484,25	1484,80	1486,20	1484,30
Dm occ	154,55	154,48	154,45	154,485	154,50	154,60	154,49	154,485	154,55	154,53
Scell Austr.	24,07	24,08	24,065	24,0730	24 —	24,09	24,0690	24,0730	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,71	21,70	21,75	21,73	21,71	21,71	21,71
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9250	8,90	8,91	8,925	8,9250	8,92	8,92

Media dei titoli del 22 agosto 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,60
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,302
1 Dollaro canadese	579,14
1 Franco svizzero	144,395
1 Corona danese	82,695
1 Corona norvegese	86,982
1 Corona svedese	120,43
1 Fiorino olandese	171,21
1 Franco belga	12,423
1 Franco francese	124,925
1 Lira sterlina	1484,525
1 Marco germanico	154,487
1 Scellino austriaco	24,071
1 Escudo Port.	21,72
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette sono conferibili mediante pubblico concorso centotrentatre posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato seconda quanto stabilito al successivo art. 11.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare).

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle

formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 25 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, sensa impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprimendo il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su casta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla *capitaneria di porto competente.*

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabela *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 riasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del terri-

torio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un Conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato indicata all'art. 1 del presente bando si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1968
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 335.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . (Provincia di .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria sono per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6588)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° luglio 1968, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 29 marzo 1968, n. 2006, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 23, foglio n. 080, concernente i risultati del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 31 maggio 1966, n. 1720.

(7842)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla 3ª e 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1967

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla 3ª ed alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*. annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
ISTITUTI TECNICI AGRARI		
(*Insegnanti*)		
1. Matematica e fisica	—	1
2. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	5	1
3. Chimica e industrie agrarie	5	1
4. Chimica e caseificio	1	—
5. Agricoltura	4	—
6. Economia ed estimo rurale	5	1
7 Viticoltura ed enologia	1	—
8. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	6	1
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
9. Esercitazioni pratiche	13	—
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI		
(*Insegnanti*)		
10 Lettere italiane e storia	7	7
11 Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	1	1
b) inglese	—	2
c) tedesco	3	—
d) spagnolo	—	1
12. Matematica	—	1
13. Matematica e fisica	2	8
14. Chimica	—	1
15. Chimica e merceologia	2	3
16 Costruzioni e disegno di costruzioni	5	1
17. Scienze naturali e geografia generale ed economica	2	1
18. Geografia generale ed economica	8	1
19 Ragioneria e tecnica commerciale	5	2
20. Materie giuridiche ed economiche	1	3
21. Agronomia ed estimo	16	3
22. Topografia	22	1
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI		
(*Insegnanti*)		
23. Lettere italiane e storia	4	2
24. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	1
25. Matematica e fisica	1	1
26. Fisica	3	—
27. Elettrotecnica e laboratorio	7	1
28. Radiotecnica e laboratorio	3	—
29. Meccanica, macchine e disegno relativo	9	1
30. Disegno tecnico	3	1
31. Chimica e laboratorio	5	1
32 Chimica industriale e tintoria e laboratorio	3	—
33. Tecnologia meccanica e laboratorio	5	1
34. Topografia e costruzioni	1	—
35. Tecnologia delle costruzioni, impianti del cantiere ed estimo	1	1
36 Disegno di proiezione e forme architettoniche	1	—
37. Disegno ornamentale tessile	1	—
38. Tecnologia della filatura e della tessitura	1	—
39 Scienze naturali e geografia generale ed economica	—	1
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
40. Esercitazioni pratiche:		
a) assistente ufficio tecnico	1	—
b) assistente laboratorio misure elettriche	1	—
c) assistente laboratorio tecnologico	—	1
d) aggiustaggio	3	1
e) fucinatori e trattamenti termici	1	—
f) macchine utensili	1	—
g) coadiutore laboratorio fisica (da assistente generico)	1	—
ISTITUTI TECNICI NAUTICI		
(*Insegnanti*)		
41. Lettere italiane	1	1
42. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	1
43. Matematica	—	1
44. Storia e geografia	4	—
45. Fisica, elementi di chimica e di macchine	3	1
46. Astronomia e navigazione	3	1
47. Attrezzatura e manovra	3	—
48. Macchine marine e disegno	4	1
ISTITUTI TECNICI FEMMINILI		
(*Insegnanti*)		
49. Italiano, storia e geografia	—	1
50. Disegno e storia dell'arte	—	1
51 Economia domestica, igiene	—	1
52. Matematica	1	—

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si

riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1966. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande - Prove e diario d'esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Div. 1ª) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1967 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1967 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1967;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i posti disponibili al 1° ottobre 1966, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1967, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti lo esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione tecnica, divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1968
Registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 191

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi, e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari	—
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
Chimica e industrie agrarie .	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato
Chimica e caseificio	Insegnanti di caseificio con esercitazioni di chimica casearia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica casearia
Agricoltura	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di agricoltura
Economia ed estimo rurale . .	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato
Viticoltura ed enologia	Insegnanti di viticoltura ed enologia, economia viticola enologica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di viticoltura e di enologia a scelta del candidato
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di topografia e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato
Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese; tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato. atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti d'istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Elettrotecnica e laboratorio . .	Insegnanti di elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica
Radiotecnica e laboratorio . .	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radioelettriche; laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche; tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	Prova scritta: trattazione di un argomento di radiotecnica
Meccanica, macchine e disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Disegno tecnico	Insegnanti di disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno tecnico
Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Insegnanti di chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica industriale e impianti chimici e disegno relativo
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Topografia e costruzioni . . .	Insegnanti di topografia ed esercitazioni, costruzioni e disegno negli istituti tecnici industriali per minerari	Prova scritta o grafica: trattazione, a scelta del candidato, di un argomento di topografia o di costruzioni e disegno relativo
Tecnologia delle costruzioni, impianti del cantiere ed estimo	Insegnanti di impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, estimo negli istituti tecnici industriali per edili	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia delle costruzioni o di una delle altre materie comprese nel gruppo, a scelta del candidato
Disegno di proiezione e forme architettoniche	Insegnanti di disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali per edili	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno di proiezione e forme architettoniche
Disegno ornamentale tessile . .	Insegnanti di disegno ornamentale tessili negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno ornamentale tessile
Tecnologia della filatura e della tessitura	Insegnanti di filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova scritta: trattazione di un argomento di filatura e di tessitura
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato tra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
Lettere italiane	Insegnanti di lettere italiane negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Storia e geografia	Insegnanti di storia, geografia e geografia commerciale negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di storia o di geografia a scelta del candidato
Fisica, elementi di chimica e di macchine	Insegnanti di fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica o di chimica a scelta del candidato

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Astronomia e navigazione . . .	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di navigazione
Attrezzatura e manovra	Insegnanti di attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di arte navale
Macchine marine e disegno . .	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Roma, addì 30 settembre 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(7527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ed esami alla cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate, nell'Istituto statale d'arte di Ancona.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 26, parte II, del 27 giugno 1968, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati del seguente concorso:

Storia dell'arte e delle arti applicate, nell'Istituto statale d'arte di Ancona, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(7911)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per soli titoli alla cattedra di decorazione pittorica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale, nell'Istituto statale d'arte di Ancona.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 26, parte II, del 27 giugno 1968, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati del seguente concorso:

Decorazione pittorica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale, nell'Istituto statale d'arte di Ancona, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(7912)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di muratore.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 203, con il quale veniva indetto un pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di muratore;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Sellerio prof. Ugo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Tomaselli prof. Salvatore, primo ricercatore (ex coeff. 670), nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Ugolini prof. Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Zanchi ing. Franco, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Boniforti ing. Cesare, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto.

E' nominato membro supplente l'ing. Marcello Nicoli, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il sig. Franco Monacelli, segretario principale (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 160.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 73

(7880)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1968, avranno luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 1968, alle ore 9.

(7881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cinquantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cinquantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1968, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 1968, con inizio alle ore otto.

(7988)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Assunzione di candidati idonei oltre i vincitori del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, nel limite del 40 % dei posti, previsti per i compartimenti di Roma, Napoli e Bari.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16 - terzo comma - dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, che ha modificato il citato art. 16 della legge 425/1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del cennato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963, registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 343, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova per il servizio materiale e trazione, ripartiti fra quattordici compartimenti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1968, n. 2044, con cui sono state approvate le graduatorie del concorso stesso per i compartimenti di Roma, Napoli e Bari;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/29394 del 23 marzo 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere idonei del concorso citato nelle premesse, nel limite del 40 % dei posti stabiliti per il concorso medesimo in ciascuno dei compartimenti pure citati.

Le assunzioni dei predetti idonei avverranno seguendo l'ordine delle singole graduatorie compartimentali, con l'osservanza delle riserve di legge, e previo accertamento dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1968
Registro n. 52 *Trasporti, foglio n.* 136

(7919)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4173 del 10 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Scido e Caulonia;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Nucera Antonio: Scido Centro;
2) Cuzzocrea Domenico: Caulonia - S. Nicola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 7 agosto 1968

Il medico provinciale: LANIA

(7933)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso interno per soli titoli per il conferimento della condotta ostetrica consorziale unica del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 825/26/2 in data 10 marzo 1967, con il quale è stato bandito concorso per titoli per il conferimento di posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige e riservato alle ostetriche titolari dei precedenti posti di ostetrica condotta dei due comuni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso interno per soli titoli per il conferimento della condotta ostetrica consorziale unica del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige, è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Angela dott. Plinio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Padova;

Centi dott. Angelo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Onnis prof. Antonio, docente universitario in ostetricia;

Franco prof. Giovanni, libero docente in ostetricia;

Facchinato Gilda, ostetrica condotta del comune di Padova

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 10 maggio 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(7885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio); Pareto; Rosignano Monf.; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Grappiolo Celso: Rosignano Monf.;

2) Roberto Romano: Castelletto Merli-Odolengo Piccolo (Consorzio);

3) Brusotti Angelo: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 14 agosto 1968

Il medico provinciale f.f.: GUANTI

(7932)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2610 e 2611 del 14 ottobre 1967, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 2181 del 13 maggio 1968, con il quale la condotta veterinaria di Magnacavallo è stata assegnata al dott. Angiolo Borghesi a seguito della rinuncia alla predetta condotta da parte del dott. Costantino Stori;

Considerato che a seguito dell'assegnazione della condotta veterinaria di Magnacavallo al dott. Borghesi, si è resa vacante la condotta veterinaria consorziale di Ceresara-Casaloldo;

Vista la graduatoria del concorso citato nelle premesse e le preferenze espresse dai candidati nelle domande;

Ritenuto che il dott. Angiolino Bonfatti-Paini ha diritto alla condotta di Ceresara in quanto ha indicato in ordine di preferenza, la sede di Ceresara prima di quella assegnatagli in precedenza;

Preso atto che il dott. Angiolino Bonfatti-Paini, interpellato da quest'ufficio, ha comunicato nel termine stabilito, di accettare la condotta veterinaria di Ceresara;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angiolo Borghesi è dichiarato rinunciatario della condotta veterinaria consorziale di Ceresara-Casaloldo e pertanto a parziale modifica del decreto 2611 del 14 ottobre 1967, detta sede viene assegnata al dott. Angiolino Bonfatti-Paini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 7 luglio 1968

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(7886)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.